



Ordinanza municipale concernente le tasse di refezione per la scuola dell'infanzia e le tasse per le attività fuori sede per la scuola elementare

Il Municipio di Capriasca,

richiamati la legge della scuola, della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, il regolamento delle scuole comunali e la LOC

d e c r e t a

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'ammontare e le modalità di prelievo delle tasse per la refezione della scuola dell'infanzia, rispettivamente per le attività fuori sede della scuola elementare.

Art. 2 Frequenza mensa

Nella scuola d'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa. Per i bambini iscritti la frequenza è obbligatoria.

Art. 3 Tassa di refezione per la scuola dell'infanzia

¹ La tassa di refezione per la scuola dell'infanzia è fissata mensilmente in fr. 5.00 a pasto per ogni giorno scolastico.

² I pasti non consumati, in caso di assenze giustificate e uscite didattiche, non saranno fatturati.

³ Le assenze non giustificate comportano il pagamento della tassa.

Art. 4 Fatturazione delle tasse di refezione della SI

L'incasso avviene mediante fatturazione mensile a cura del Segretariato dell'Istituto Scolastico Capriasca.

Art. 5 Frequenza attività fuori sede della scuola elementare

La frequenza è obbligatoria.

Art. 6 Tasse per le attività fuori sede della scuola elementare

¹ La tassa per la settimana bianca è di fr. 100.00.

² La tassa per la settimana scientifica è di fr. 100.00.

³ Le assenze giustificate superiori a due giorni comportano la riduzione della tassa di fr. 20.00 a giornata per entrambe le attività fuori sede.

⁴ I corsi di durata inferiore alla settimana comportano la riduzione della tassa di fr. 20.00 al giorno.

⁵ La tassa può essere incassata direttamente dai docenti titolari prima dell'inizio dei corsi o riscossa tramite fattura alla conclusione delle attività fuori sede.

Art. 7 Incasso ed esecuzione¹

¹ Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00.



² Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento.

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia.

Art. 9 Disposizioni abrogative e entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con l'anno scolastico 2020 – 2021.

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 1146 del 14.09.2020

La presente Ordinanza è stata pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 02.10.2020 al 02.11.2020.

¹ Introduzione nuovo art. 7 approvata con risoluzione municipale n° 972 del 19.07.2021.

La presente modifica dell'Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 30 luglio 2021 al 17 settembre 2021.